

## LETTERA A MEZZO E-MAIL

### A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0041/2020

Napoli 29 maggio 2020

**OGGETTO:** Le principali novità del c.d. “Decreto Rilancio” in riferimento alla ripresa dei versamenti/adempimenti – cenni principali.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i versamenti / adempimenti, verranno di seguito analizzate le seguenti novità:

**RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO CURA ITALIA” – IN SCADENZA ENTRO IL MESE DI MARZO 2020.**

Il DL n. 18/2020 ha previsto la sospensione di alcuni termini dei **versamenti** tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo** e dei relativi **adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020**. Relativamente ai **versamenti**, la ripresa è stata fissata, in generale, **al 31.5.2020** (differito all'1.6 essendo il 31.5 domenica). In particolare l'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro l'1.6.2020**;

ovvero

- in **forma rateizzata**, fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a **decorrere dall'1.6.2020**.

Ora, l'art. 127, DL n. 34/2020 “**DL Rilancio**” dispone:

- la proroga dall'1.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti**. Entro tale data va versato quanto dovuto:
  - in **unica soluzione**;
  - a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così **sintetizzabile**.

SOGGETTI	DL N.18/2020	ADEMPIMENTO/VERSAMENTO SOSPESO	RIPRESA	
			Termine originario	Termine proro- gato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commercia-	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il <b>16.3.2020</b>	<b>16.4.2020</b> (*)	---

li e non commerciali)	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.5.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	---
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) <u>scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020</u>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b> (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 30.6.2020</b>	<b>30.6.2020</b> (**)	<b>16.9.2020</b>
		Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>

Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	---
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo <b>30.4 - 15.7.2020</b>	<b>31.7.2020</b>	---
		Versamenti IVA scadenti nel periodo <b>1.4. - 30.6.2020</b>		---

(\*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL n. 23/2020

(\*\*) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020

(\*\*\*) introdotte in sede di conversione del DL n. 18/2020

**Il DL n. 34/2020, con l'art. 126, comma 3, ha prorogato al 16.9.2020 anche l'effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto).**

**RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ” – IN SCADENZA NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.**

L'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.

L'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il **30.6.2020**;
- ovvero
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal **30.6.2020**.

Ora, con il DL n. 34/2020 è stata prorogata **dal 30.6 al 16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi. Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in **unica soluzione**;

- a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così **sintetizzabile**.

SOGGETTI		DL N. 23/2020	VERSAMENTO SO- SPESO	RIPRESA VERSA- MENTO
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile / maggio 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile / maggio 2020</b>	<b>16.9.2020</b>

Il differimento dal 30.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti sospesi** interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** relativamente a:

- **IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio** la cui sospensione è riconosciuta:
  - a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
  - in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL**, la cui sospensione è subordinata alla **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni)** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

SOGGETTI		DL N. 23/2020	VERSAMENTO SOSPESO	RIPRESA VERSAMENTO
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	IVA scadente a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 50% di		ritenute lavoro dipendente / assimilato, con-	

milioni	fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		tributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
---------	--	--	--	--

Si rammenta che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione** prevista dal citato DL n. 18/2020 **fino al 30.4**, con **ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020** (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

**RITENUTE SOSPESE SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI 2019 FINO A € 400.000.**

Il DL n. 23/2020 ha ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel citato DL n. 18/2020 prevedendo a favore dei soggetti che:

- hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  - nel 2019 hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000;
  - nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato;
- la possibilità di richiedere al sostituto d'imposta **la non applicazione della ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020**. Il DL n. 34/2020 in esame prevede ora il **differimento dal 31.7 al 16.9.2020** del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto in **unica soluzione** o a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



**Allegati:**

- Tabella "Proroga termini versamenti" - Agenzia Entrate.

# Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi anche per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia (Art. 126 – Art. 127)

## Oggetto

Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità

## Versamenti sospesi

- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'IVA sospesi dall'art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020
- Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 61 del decreto Cura Italia
- Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

## Modalità di ripresa della riscossione

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre